

Protocollo regionale di intesa in materia di adozione internazionale tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Aziende per i Servizi sanitari, Enti autorizzati di cui all'articolo 39 ter della legge 184/1993, Tribunale per i Minorenni, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia

Premessa

La Legge 31 dicembre 1998, n. 476 ha apportato modifiche ed integrazioni sostanziali alla disciplina e alle procedure adottive delineate dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184, introducendo nuovi adempimenti e modalità di attuazione, nonché diverse e più strette relazioni tra i soggetti pubblici e privati chiamati a concorrere alla sua attuazione. Alle Regioni la legge 476/98 affida il compito di concorrere a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla legge, di vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, di promuovere la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra Enti autorizzati e Servizi e forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

La definizione dei protocolli operativi tra le Aziende per i servizi sanitari e gli Enti Autorizzati costituisce un elemento cardine per la costruzione di un sistema integrato di servizi per accompagnare nel migliore modo possibile le coppie nel loro percorso di avvicinamento all'adozione e per sostenerle successivamente all'arrivo del minore cercando di favorire la sua integrazione nel nuovo contesto sociale e familiare e l'equilibrato sviluppo della sua persona. La costruzione del sistema integrato dei Servizi per l'adozione è ispirata all'applicazione del principio generale di sussidiarietà in materia di adozione (come indicato nel preambolo della Convenzione de l'Aja 29-05-1993, all'art. 18 della Convenzione O.N.U. sui diritti del fanciullo e nello stesso art. 1, co. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come mod. dall'art. 1, co. 3, della legge 28 marzo 2001, n. 149). L'applicazione di questo principio comporta che anche l'adozione internazionale viene a configurarsi come residuale rispetto ad altre forme di intervento a favore dell'infanzia che ha diritto primariamente a trovare risposte al suo diritto di vivere nella sua famiglia e nel suo Paese d'origine, come ambito privilegiato di crescita e sviluppo della propria identità. In questo senso si intende che ogni soggetto del sistema integrato dei Servizi, per quanto di propria competenza, concorre a formare una corretta cultura dell'adozione e della solidarietà internazionale. Ciò comporta anche l'impegno a sviluppare azioni rivolte alla prevenzione dell'abbandono, con lo scopo di mantenere il bambino nel proprio nucleo familiare, ad approntare misure rivolte, se possibile, a reintegrare il bambino nella propria famiglia, attraverso l'eliminazione degli ostacoli (anche materiali) che vi si frappongono.

A questo fine la Regione Friuli Venezia Giulia interviene (ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2 della legge regionale 11/2006) con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà nel Paese e nella famiglia di origine;

La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), fornisce assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero.

Le parti ribadiscono che un'adeguata cultura dell'adozione trova fondamento nella tutela del prevalente interesse del bambino all'applicazione del detto principio di sussidiarietà e del suo "diritto all'ascolto" in ogni procedimento che lo riguardi.

I soggetti, anche in un'ottica di solidarietà internazionale, si impegnano a collaborare al fine di diffondere una cultura dell'infanzia finalizzata a prevenire l'abbandono dei bambini e a promuovere lo sviluppo dell'accoglienza.

Di qui l'esigenza di promuovere un coordinamento tra i diversi soggetti che operano nell'ambito dell'adozione internazionale, laddove questa si presenti come necessaria, al fine di potenziare e qualificare una rete integrata di servizi per svolgere un'efficace azione di accompagnamento e sostegno per le coppie candidate all'adozione internazionale, in particolare attraverso:

1. l'attivazione di adeguate azioni informative e di preparazione;
2. la realizzazione di indagini psicosociali efficaci nella esplorazione dei requisiti richiesti per esercitare una funzione genitoriale caratterizzata da piena disponibilità all'accoglienza di un bambino in stato di abbandono;
3. la qualificazione e l'omogeneizzazione, sul territorio regionale, delle relazioni finali di indagine elaborate dai Servizi, anche al fine di renderle più rispondenti ai criteri di valutazione utilizzati dal Tribunale per i minorenni e dalle diverse Autorità centrali straniere, per favorire il migliore incontro (abbinamento) del bambino con una famiglia;
4. la messa a punto di modalità di collaborazione tra Aziende per i servizi sanitari ed Enti autorizzati nell'iter adottivo;
5. la garanzia di una particolare attenzione all'ascolto ed al sostegno del bambino nel suo processo di integrazione nel nuovo contesto familiare, nel gruppo dei pari, nelle agenzie formative e nel contesto sociale.
6. il sostegno della funzione genitoriale anche attraverso la promozione di momenti di incontro tra le coppie.
7. costruzione di percorsi condivisi con il sistema scolastico a favore del minore nell'ottica di una collaborazione integrata.

Condizioni di adesione e durata

L'iscrizione all'Albo nazionale degli Enti autorizzati è condizione per l'adesione e la permanenza tra i soggetti aderenti al presente Protocollo.

Il presente Protocollo ha carattere di sperimentaltà e per tale motivo si prevede la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Gli Enti autorizzati, che eventualmente intendono aprire una sede operativa sul territorio regionale in un momento successivo hanno facoltà di aderire successivamente con lettera a firma del legale rappresentante, o suo delegato, da inviare alla Regione Friuli Venezia Giulia, la quale attiverà le idonee procedure.

La Regione Friuli Venezia Giulia, le Aziende per i servizi sanitari, gli Enti Autorizzati, le sotto elencate Autorità giudiziarie minorili e l' Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia concordano sulla

opportunità di un coordinamento a livello regionale, quale sede per lo svolgimento del monitoraggio dell'attuazione del suddetto protocollo.

LE PARTI:

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Rappresentata dal Presidente dottt. Renzo Tondo

TRIBUNALE PER I MINORENNI
Rappresentato dal Presidente dott. Paolo Sceusa

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
Rappresentata dal Procuratore capo dott. Dario Grohmann

LE AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI
Ass.1 -Rappresentata dal direttore generale dott. Fabio Samani
Ass.2 -Rappresentata dal direttore generale dott. Gianni Cortiula
Ass.3 -Rappresentata dal direttore generale dott. Beppino Colle
Ass.4 -Rappresentata dal direttore generale dott. Giorgio Ros
Ass.5 -Rappresentata dal direttore generale dott. Paolo Bordon
Ass.6 -Rappresentata dal direttore generale dott. Giuseppe Tonutti

GLI ENTI AUTORIZZATI CON SEDE OPERATIVA NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Rappresentati dai loro presidenti:
I Fiori semplici Onlus
International adoption – Associazione per la famiglia
Adozioni senza frontiere-Onlus

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il Friuli Venezia GIULIA
Rappresentato dal Direttore generale dott.ssa Daniela Beltrame

PRESO ATTO

di quanto la legge 4 maggio 1983, n. 184 e succ. modifiche (Diritto del minore ad una famiglia), dispone in tema di tutela e cooperazione in materia di adozione internazionale di minori;

che l'articolo 39 bis della medesima legge dispone che le Regioni promuovano la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra Enti autorizzati e Servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;

che obiettivo del protocollo è precisare in modo organico le modalità operative e il coordinamento razionale nel quadro delle risorse disponibili, delle attività attualmente svolte dagli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari in materia adottiva, comprendendo gli interventi di accompagnamento e sostegno, integrato sociale e psicologico, nel primo periodo di post-adozione;

che un ruolo importante nella gestione delle procedure per l'adozione è affidato alle Aziende per i servizi sanitari, l'Autorità giudiziaria minorile e gli Enti autorizzati come previsto dagli articoli 29 bis, 30 e 31, della legge 184/1983;

che il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2007, n. 108 (Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali) prevede, tra l'altro, la collaborazione dei servizi, in particolare nella fase di post-adozione;

che le linee guida europee elaborate da "ChildONEurope Secretariat" nell'ambito dei lavori del gruppo intergovernativo permanente sull'infanzia e l'adolescenza "L'Europe de l'enfance", ribadiscono la necessità dell'organizzazione di una rete di servizi sia pubblici che del privato a sostegno della famiglia adottiva in tutto il percorso dell'adozione, ivi compreso il percorso di crescita del minore all'interno della famiglia;

che la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) prevede all'articolo 5, con il quale viene sostituito l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 (Istituzione dei consultori familiari), che il consultorio familiare operi per assicurare l'informazione e lo studio psicosociale di coppia rivolto alle coppie disponibili all'adozione nazionale e internazionale, nonché il sostegno nel periodo di affidamento preadottivo (comma 1, lettera g);

che la medesima legge regionale 11/2006, all'articolo 7bis, prevede il sostegno ad attività della famiglia in formazione;

che la medesima legge regionale 11/2006 all'articolo 13 prevede, altresì, che la Regione intervenga promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori, promuovendo la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili e sostenendo altresì le famiglie che intendono adottare e i servizi che si occupano di tale materia;

che legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) all'articolo 44, comma 1 dispone che la Regione promuova i diritti e le pari opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, attraverso politiche che ne garantiscano la tutela, la protezione, la formazione e le cure necessarie per il benessere psicofisico, l'educazione e lo sviluppo, in un idoneo ambiente familiare e sociale con particolare riguardo verso i minori privi della famiglia naturale.

che il Piano regionale di azione per la tutela dei minori nel sistema integrato dei servizi (approvato con DGR n. 1446 del 24 giugno 2009) prevede quali obiettivi prioritari:

- lo sviluppo, la diffusione, la promozione e il sostegno delle adozioni;
- la definizione della collaborazione con gli Enti autorizzati in sintonia con la commissione per le adozioni internazionali;
- la collaborazione con l'osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'analisi statistica del fenomeno;
- la definizione del ruolo e delle competenze del terzo settore interessato a questo tema;
- l'avvio di un tavolo di confronto tra l'Autorità giudiziaria minorile, i servizi socio sanitari e gli Enti autorizzati per la definizione di linee integrate.

che l'articolo 29 bis e seguenti della legge 184/1983 definisce gli adempimenti da seguire da parte della coppia che intende adottare e degli altri soggetti coinvolti nel percorso adottivo;

CONVENGONO:

- LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

- sostiene l'attività dei consultori familiari e in particolare delle équipe dedicate alle adozioni, anche attraverso l'emanazione di apposite linee guida operative;
- sostiene le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure di adozione internazionale;
- adotta i regolamenti attuativi previsti dalla normativa in materia di adozioni, con particolare riferimento al regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni (art 13, comma 3, lettera b e comma 4, lettere b) e c) legge regionale 11/2006);
- promuove la definizione di prassi operative relative all'adozione internazionale anche con gli Enti autorizzati non firmatari del presente protocollo in quanto non aventi sede operativa nel territorio regionale, ma che di fatto operano sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- promuove azioni di informazione e formazione destinate a coloro che hanno ruoli educativi e a diverso titolo sono responsabili dell'accoglienza del minore.

Nella I FASE – PREPARAZIONE DEGLI ASPIRANTI L'ADOZIONE E RELAZIONE PSICO-SOCIALE:

- TRIBUNALE PER I MINORENNI (TM)

- fornisce informazioni sul procedimento adottivo standardizzate e riassunte in uno stampato appositamente predisposto. Indirizza le coppie interessate ai consultori familiari delle Aziende per i servizi sanitari (ASS) per i colloqui di prima informazione sull'adozione internazionale da svolgersi antecedentemente il deposito della dichiarazione di disponibilità;
- mette a disposizione un modello cartaceo di domanda (la c.d. dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale contenente la domanda di esser dichiarati idonei) che viene consegnata a corredo informativo;
- quando investito da una formale domanda di adozione internazionale, ove non debba pronunciare il rigetto per manifesta insussistenza dei requisiti, la trasmette al consultorio familiare vicinore alla residenza della coppia (art. 3 legge regionale del 22 luglio 1978, n 81 (Istituzione dei consultori familiari) come modificato da art. 5 legge regionale 11/06);
- fornisce indicazioni sugli aspetti giuridici problematici nonché sulle eventuali novità legislative e giurisprudenziali, nel contesto degli incontri di informazione-preparazione di coppie aspiranti, partecipandovi, con cadenza almeno annuale mediante la presenza di un proprio giudice.

- ASS - CONSULTORI FAMILIARI (équipe adozioni)

- formalizzazione, da parte di ogni ASS, di un'équipe con un monte ore dedicato alle tematiche dell'adozione formata da assistenti sociali e psicologi facenti parte del consultorio familiare;
- effettua una prima accoglienza ed informazione alla coppia sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli Enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà;

- attiva incontri di informazione-formazione delle coppie aspiranti, in gruppi anche organizzati in forma sovra-aziendale, fornendo informazioni sul percorso adottivo e sulle norme di riferimento, approfondendo i temi relativi alla peculiarità e responsabilità della genitorialità adottiva e ai tempi dell'attesa, fornendo l'attestato di partecipazione;
- rilasciano fac-simile della modulistica richiesta per la dichiarazione di disponibilità;

- ENTI AUTORIZZATI

- forniscono alle coppie le informazioni che riguardano aspetti procedurali, di contesto e in merito al significato specifico dell'adozione;
- cooperano con i consultori familiari/équipe alle attività di informazione/sensibilizzazione per le coppie che intendono adottare;
- forniscono informazioni ai consultori familiari/equipe sulle forme di sussidiarietà in atto e sulla loro attività

- PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TM

- fornisce indicazioni sugli aspetti giuridici problematici nonché sulle eventuali novità legislative e giurisprudenziali, nel contesto degli incontri di informazione-preparazione di coppie aspiranti, partecipandovi, con cadenza almeno annuale mediante la presenza di un proprio magistrato.

Nella II FASE – IL DECRETO DI IDONEITA':

- TRIBUNALE PER I MINORENNI

- all'esito della relazione sulla coppia che i consultori familiari/equipe trasmettono nei termini di legge, compiuta l'ulteriore istruttoria necessaria (audizione degli aspiranti) o eventuale (approfondimenti sugli elementi relazionati), pronuncia e comunica la decisione nei termini di legge o in quelli compatibili con le contingenti condizioni operative dell'organico e dei mezzi disponibili;
- il decreto accertante l'idoneità, una volta divenuto definitivo, e salvo che non venga revocato per ragioni sopravvenute, ha validità per tutta la durata della procedura d'adozione; tale validità è stabilita dalla legge e pertanto il TM non darà seguito alle istanze di attestarla o altrimenti certificarla, che sovente pervengono dai richiedenti e dagli enti autorizzati;
- comunica per tempo secondo legge (art. 30, co. 4 legge 184/1983) l'eventuale revoca che venisse pronunciata;

- PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TM

Interviene nel procedimento per la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale ex articoli 29 e seg. della legge 184/1983 e promuove la formazione degli atti di nascita dei minori stranieri omessi all'estero ai sensi degli articoli 95 e 100 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) .

- ASS - CONSULTORI FAMILIARI (équipe adozioni)

- effettuano un percorso valutativo di coppia (denominato studio di coppia) per: acquisire gli elementi sulla situazione personale, sulle dinamiche relazionali e familiari, sull'ambiente sociale,

sulle motivazioni del progetto adottivo, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze del/dei minori stranieri, sulle eventuali caratteristiche di problematicità dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché ogni elemento utile per la valutazione da parte del TM della loro idoneità all'adozione;

- a conclusione del percorso valutativo restituiscono alla coppia gli elementi emersi attraverso la lettura della relazione stilata per il TM e, su richiesta, consegnano alla medesima copia della relazione stessa.
- trasmettono al TM, entro 4 mesi dalla richiesta, con possibilità di proroga di ulteriori 4 mesi qualora sia necessario, una relazione completa di tutti gli elementi di cui sopra;
- completano il fascicolo della coppia con i dati relativi al decreto di idoneità o d'inidoneità all'adozione emesso dal TM;
- svolgono eventuali approfondimenti della relazione psico-sociale su specifica richiesta del TM;
- svolgono eventuali approfondimenti della relazione psico-sociale su specifica richiesta dell'Ente autorizzato a cui la coppia ha conferito l'incarico;
- svolgono consulenza e supporto alla coppia in attesa di abbinamento.

- ASS- SERVIZI SANITARI

- rilascia il certificato medico ad uso adozione, con oneri a totale carico del servizio sanitario regionale, per le coppie disponibili all'adozione residenti nel territorio regionale.

Nella III FASE - CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALL'ENTE AUTORIZZATO E IL TEMPO DELL'ATTESA:

- ASS-CONSULTORI FAMILIARI (équipe adozioni)

- aggiornano il loro fascicolo della coppia con tutte le notizie relative al percorso adottivo risultanti dalle relazioni fornite dall'Ente autorizzato;
- informano il TM con la massima urgenza di tutti gli eventuali fatti sopravvenuti che possano comportare revoca del decreto di idoneità (es. morte di un coniuge; separazione anche di fatto; sopravvenienza di prole naturale o adottiva; incidenti patologici di rilievo ecc.)
- collaborano con gli Enti autorizzati, e con il privato sociale laddove è possibile, per l'attivazione di interventi specifici di supporto alle coppie nella fase di attesa, quest'ultima intesa quale periodo temporale tra il conferimento dell'incarico all'Ente autorizzato e l'abbinamento.

- ENTI AUTORIZZATI

- svolgono le funzioni e i compiti previsti dalla legge 184/83 articoli 31 e 34 e dalle "Linee guida per gli Enti autorizzati" redatte dalla Commissione adozioni internazionali (CAI);
- si impegnano a formare in maniera adeguata le coppie aspiranti, sulle specificità dei paesi esteri in cui operano per gli aspetti inerenti: la cultura, i modelli familiari, le condizioni e le caratteristiche dell'infanzia in stato di abbandono, utilizzando metodologie che favoriscano l'accrescimento della consapevolezza personale e la relazione tra coppie adottive, accomunate dalla medesima esperienza;

- si impegnano ad informare gli aspiranti genitori adottivi sulle procedure, sulle concrete prospettive di adozione, sui tempi dell'attesa dell'adozione, sui tempi tecnici che vengono impiegati dall'Ente, sui costi per tutto l'iter procedurale e sulla documentazione richiesta dai diversi paesi d'origine dei minori;
- curano la procedura di adozione internazionale appena ricevuto l'incarico dalla coppia aspirante all'adozione;
- trasmettono copia di tale conferimento al TM e alla CAI e danno contestualmente comunicazione ai consultori familiari dell'incarico ricevuto;
- collaborano con i consultori familiari/équipe adozioni e con il privato sociale, laddove è possibile, per l'attivazione di interventi specifici di supporto alle coppie nella fase di attesa, quest'ultima intesa quale periodo temporale tra il conferimento dell'incarico all'Ente autorizzato e l'abbinamento;
- inviano comunicazione dell'abbinamento al TM, ai consultori familiari/équipe adozioni, alla CAI;
- assistono la coppia nella fase di abbinamento preoccupandosi di fornire alla stessa tutte le informazioni disponibili sul/sui minore/i;
- assistono la coppia durante lo svolgimento delle procure adottive all'estero e nell'incontro-percorso di conoscenza del minore/i cercando di garantire condizioni adeguate ad una positiva interazione genitore-minore/i.
- se il Paese del minore richiedesse un'attestazione di validità, l'Ente autorizzato provvederà a inoltrarla alla competente autorità consolare o all'autorità centrale italiana per le adozioni internazionali (CAI).

- **ASS- SERVIZI SANITARI**

- effettua gli accertamenti diagnostici e clinici connessi al rilascio del certificato medico richiesto dal paese estero a corredo del fascicolo della coppia da depositare nel paese medesimo, nonché rilascia il certificato medesimo, con oneri a totale carico del servizio sanitario regionale, per le coppie disponibili all'adozione residenti nel territorio regionale

Nella IV FASE – L'ADOZIONE:

- **ASS – CONSULTORI FAMILIARI (équipe adozioni)**

- si raccordano con l'Ente autorizzato che ha seguito la coppia adottiva nel procedimento di adozione all'estero allo scopo di scambiare le informazioni sul percorso fatto dalla coppia, sull'incontro genitore-minore/i e sulla loro storia;
- attivano interventi verso la famiglia volti:
 - o all'ascolto della coppia circa la sua esperienza nel percorso adottivo;
 - o alla narrazione dell'incontro e della prima interazione con il figlio/i;
 - o alla raccolta dei bisogni espressi dalla coppia e dal minore;
 - o alla narrazione della storia passata e al processo della rivelazione;
- effettuano colloqui e incontri a domicilio finalizzati all'osservazione delle dinamiche del neo sistema familiare;
- elaborano il progetto personalizzato prevedendo esplicitamente gli interventi di accompagnamento e di sostegno integrato socio-psicologico a favore della famiglia;
- se necessario, attivano il Servizio sociale dei Comuni (SSC) territorialmente competente per integrare gli interventi ,valutare la necessità di ulteriori supporti alla famiglia e/o al minore/i;
- svolgono attività di consulenza alla famiglia per problematiche attinenti l'adozione;

- attivano interventi di gruppo psico-sociali di sostegno ai neo genitori adottivi anche eventualmente in collaborazione con il privato sociale, ove disponibile;
- redigono le relazioni per il TM come da relativo decreto e, a conclusione del periodo di affidamento preadottivo, se previsto, inviano il parere del tutore in merito all'adozione del minore;
- redigono, su richiesta della famiglia, le relazioni periodiche da trasmettere ai Paesi di provenienza dei minori, in raccordo con l'EA;
- organizzano incontri congiunti operatori/genitori con i referenti scolastici per agevolare il primo inserimento del minore a scuola;

- ENTI AUTORIZZATI

- si raccordano con il servizio che ha seguito la coppia nella fase pre-adoztiva, allo scopo di fornire le informazioni sul procedimento di adozione all'estero, sul percorso fatto dalla coppia, sull'incontro genitori-minore/i e sulla loro storia;
- svolgono gli adempimenti previsti dall'art. 31, comma 3 della legge 184/1983;
- informa immediatamente la CAI, il TM e il consultorio familiare della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla CAI l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore/i in Italia;
- comunicano tempestivamente ai consultori familiari/équipe adozioni l'avvenuto ingresso in Italia della famiglia adottiva;
- informano i consultori familiari/équipe adozioni riguardo al percorso adottivo della coppia, alle modalità dell'incontro genitore-minore e forniscono ogni informazione utile di carattere anamnestico, sociale, legale e sanitario sul minore, o sui minori;
- offrono, su richiesta, consulenza alla famiglia adottiva;
- redigono, su richiesta della famiglia, le relazioni periodiche da trasmettere ai Paesi di provenienza dei minori, in raccordo con i CF
- accompagnano e sostengono le famiglie adottive, in raccordo con i servizi, per almeno un anno dall'ingresso del minore in Italia attraverso momenti di incontro con la famiglia e di verifica dell'andamento dell'esperienza adottiva;

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il Friuli Venezia GIULIA

- promuove, congiuntamente con i consultori familiari/équipe adozioni, iniziative di sensibilizzazione rivolte agli insegnanti sul tema dell'adozione e sulla necessità di sviluppare una cultura dell'accoglienza tenendo conto delle peculiarità del minore adottato nonché sull'importanza di operare in modo congiunto con la famiglia e i consultori familiari/équipe adozioni;

Nella V FASE - IL POST ADOZIONE:

Per post adozione si intende, oltre alle attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 34 della l. 184/1983, nonché quelle relative alle relazioni periodiche per le Autorità straniere, l'insieme di pratiche e interventi eventualmente messi in atto, successivamente alla IV fase, dai consultori familiari/équipe adozioni, quale accompagnamento e sostegno disponendo interventi necessari alla realizzazione di una soddisfacente relazione adottiva e finalizzato:

-

- assicurare la migliore tutela del minore;
- accompagnare e sostenere i genitori adottivi nell'esperienza della genitorialità, qualora la famiglia lo richieda;
- aiutare i genitori adottivi e il minore a sciogliere eventuali momenti di difficoltà e a superare possibili criticità che possono sorgere durante il ciclo di vita della famiglia e nelle sue diverse fasi evolutive

- ASS – CONSULTORI FAMILIARI (équipe adozioni)

- attivano a favore delle famiglie adottive gruppi di sostegno/accompagnamento alla genitorialità adottiva;
- attivano, coinvolgendo la famiglia adottiva, adottando un approccio di intervento integrato, in presenza di particolari difficoltà del minore,;
 - a) gli operatori dell' Area Materno Infantile (neuropsichiatra- logopedista – psicomotricista) per interventi specialistici;
 - b) il SSC per interventi a sostegno del minore in famiglia e/o nel contesto sociale;
 - c) se necessario, i docenti e gli operatori scolastici dell'ambiente educativo di apprendimento del minore adottato;
- proseguono nel sostegno alla coppia genitoriale, qualora la stessa lo richieda, compito svolto preferibilmente dagli operatori che hanno effettuato lo studio di coppia;

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E DI FORMAZIONE

Inoltre, i firmatari del presente protocollo si impegnano a collaborare congiuntamente per le seguenti attività:

a) formazione:

- promuovere iniziative di sensibilizzazione e di informazione sull'adozione internazionale anche con il coinvolgimento dei servizi pubblici e del privato sociale presenti sul territorio;
- promuovere iniziative di approfondimento aperte alle famiglie adottive, a quelle in attesa di adozione nonché a quelle che sono interessate alla tematica;
- programmare attività di informazione, di sensibilizzazione, di conoscenza, di riflessione, di approfondimento e di confronto sulle tematiche adottive con particolare riferimento al tema dell'inserimento e dell'accoglienza dei minori adottati rivolte a tutte le componenti scolastiche;
- promuovere iniziative formative e di aggiornamento per gli operatori dei servizi territoriali, scolastici, della giustizia e degli Enti autorizzati nonché per coloro che lavorano sui temi inerenti l'adozione;
- collaborare per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del percorso adottivo previste dal presente protocollo individuando specifici indicatori utili anche per le relazioni di follow-up;

b) monitoraggio, da attuarsi con una modalità di lavoro integrata dei soggetti firmatari del protocollo e avvalendosi di indicatori quantitativi e qualitativi al fine di evidenziare l'efficacia e l'adeguatezza del medesimo, per:

- verificare le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente protocollo;
- porre gli opportuni miglioramenti;
- valutare l'andamento delle adozioni realizzate nel territorio regionale.

Per le finalità di cui sopra (a e b) i firmatari concordano sull'attivazione di un coordinamento a livello regionale che si incontri periodicamente, almeno due volte all'anno, per l'attuazione di quanto

sopra indicato e del quale faccia parte una rappresentanza dei soggetti firmatari con la regia della Regione.